



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELLDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

STATUTO dell'UNIONE di COMUNI LOMBARDA¹ FOEDUS

APICE 1:

Le modificazioni (segnalate in *corsivo*) sono state apportate con deliberazioni dei Consigli Comunali :

- C.C. n. 23 del 30.04.2010 del Comune di Casteldidone (CR) ;
- C.C. n. 24 del 29.04.2010 del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (CR);
- C.C. n. 18 del 28.04.2010 del Comune di Rivarolo Mantovano;
- C.C. n. 19 del 15.05.2010 del Comune di Spineda (CR).

e CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 9 DEL 25.05.2010

APICE 2:

La modifica (segnalata in *corsivo*) è stata apportata con deliberazioni dei Consigli Comunali :

- C.C. n. 26 del 24.11.2011 del Comune di Casteldidone (CR) ;
- C.C. n. 32 del 29.11.2011 del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (CR);
- C.C. n. 36 del 30.11.2011 del Comune di Rivarolo Mantovano;
- C.C. n. 32 del 21.11.2011 del Comune di Spineda (CR).

e CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 13 DEL 29.12.2011

APICE 3:

La modifica (segnalata in *corsivo*) è stata apportata con deliberazioni dei Consigli Comunali :

- C.C. n. 8 del 03.05.2012 del Comune di Casteldidone (CR) ;
- C.C. n. 4 del 27.04.2012 del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (CR);
- C.C. n. 2 del 23.04.2012 del Comune di Rivarolo Mantovano (MN);
- C.C. n. 15 del 28.04.2012 del Comune di Spineda (CR).

ed CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 3 DEL 04.05.2012

APICE 4: (sostituzione in toto dell'art.2)

La modifica (segnalata in *corsivo*) è stata apportata con deliberazioni dei Consigli Comunali :

- C.C. n. 33 del 29.11.2012 del Comune di Casteldidone (CR) ;
- C.C. n. 30 del 28.11.2012 del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (CR);
- C.C. n. 33 del 30.11.2012 del Comune di Rivarolo Mantovano (MN);
- C.C. n. 36 del 22.11.2012 del Comune di Spineda (CR).

ed CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 16 DEL 18.12.2012

APICE 5:

La modifica (segnalata in *corsivo*) è stata apportata con deliberazioni dei Consigli Comunali :

- C.C. n. 31 del 25.11.2016 del Comune di Casteldidone (CR) ;
- C.C. n. 39 del 30.11.2016 del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (CR);
- C.C. n. 29 del 29.11.2016 del Comune di Spineda (CR).

ed CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 22 DEL 30.11.2016



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

TITOLO I

Elementi costitutivi

Art. 1

Principi fondamentali

1. L'Unione dei Comuni lombarda "FOEDUS" in seguito denominata "unione" è costituita volontariamente ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 27.06.2008 n.19 e secondo i principi generali¹ del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 tra i Comuni di Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Casteldidone (CR), Spineda (CR).⁵
2. L'Unione è ente locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Lombardia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
3. Il presente Statuto è approvato, unitamente all'atto costitutivo dell'Unione dai Consigli Comunali di Rivarolo Mantovano, Casteldidone, Rivarolo del Re e Spineda, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Lo Statuto disciplina le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione.
5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
6. L'Unione è aperta alla adesione di altri Comuni, previa adozione di atto deliberativo favorevole da parte dei Comuni già associati; l'estensione è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.

Art.2

Finalità ⁴

1. L'unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:
 - a) Funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo:
 - gestione del personale (reclutamento, concorsi, trattamento giuridico, trattamento economico, relazioni sindacali, sviluppo delle risorse umane);
 - controllo di gestione;
 - gestione economico-finanziaria;
 - gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (predisposizione dei regolamenti e rispettivi aggiornamenti, supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte, delle aliquote dei singoli tributi, predisposizione della modulistica per il pagamento, contenzioso tributario, gestione dei tributi e delle imposte comunali, eventuale affidamento o organizzazione del servizio di riscossione);



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

- gestione beni demaniali e patrimoniali dell'ente;
 - ufficio tecnico, compreso affidamento della progettazione dei lavori pubblici ed espropri;
 - b) Funzioni di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale:
 - trasporto pubblico comunale e viabilità, relativamente, quest'ultima, alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale e uso delle aree di competenza comunale;
 - c) Funzioni relative al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato da parte della normativa vigente;
 - d) Funzioni inerenti la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) Funzioni ed attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) Funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) Funzioni di progettazione e gestione del sistema dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art.118 quarto comma della Costituzione.
 - h) Funzioni riguardanti l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) Funzioni riguardanti la polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - j) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
2. L'unione esercita altresì la seguente funzione resa obbligatoria dalla legge dello Stato: Funzione di centrale unica di committenza. Detta funzione, prevista dall'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs.163/2006 comprende l'acquisizione, a mezzo procedura di gara, di lavori, servizi e forniture.

L'Unione esercita altresì le seguenti ulteriori funzioni e servizi:
Sportello Unico per le attività produttive – SUAP
Servizi informatici e telematici – Sviluppo dei sistemi informativi
Nucleo di valutazione;



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

Funzioni comunali in materia paesaggistica.

3. *Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14 D.L.31.05.2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, art.28, nel testo modificato dal D.L.n.95/2012 art.19, comma 1, lettera b), se l'esercizio delle funzioni sopra elencate è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i Comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata tramite l'Unione, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, apparati, banche dati, applicativi software approvvigionamento di licenze per il software, formazione informatica e consulenza nel settore informatico.*
4. *Le modifiche apportate dalla disciplina statale o eventualmente regionale ai procedimenti, servizi e attività inerenti singole funzioni si applicano indipendentemente dalla descrizione effettuata nello statuto.*
5. *All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi con deliberazione, modificativa dell'art.2 del presente Statuto, adottata dai Consigli comunali a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.*
6. *Per ciascuna funzione trasferita, preventivamente al concreto avvio dell'esercizio da parte dell'Unione, è approvata dai consigli comunali dei Comuni partecipanti e dal Consiglio dell'Unione, specifica convenzione che disciplina i rapporti reciproci, organizzativi ed economici. Fa capo all'Unione la potestà regolamentare concernente l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi che ad essa fanno capo.*
7. *L'Unione può esercitare le funzioni e i servizi di cui ai commi precedenti anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di convenzione ai sensi dell'art.30 d.Lgs.267/2000, sottoscritta dal Presidente dell'Unione.*

Art. 3

Sede dell'Unione

1. *L'Unione ha sede nel Comune di Rivarolo del re ed Uniti (CR), presso la casa comunale in Piazza Roma, 6⁵.*
2. *Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.*
3. *Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.*
4. *Con deliberazione del Consiglio dell'Unione possono essere individuate sedi operative distaccate per determinati servizi. ¹*

Art. 4

Durata

La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato. E' fatta salva la facoltà di recesso esercitata secondo i tempi e le modalità di cui al successivo art.6.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA



Art.5

Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni componenti con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Solo in presenza della volontà espressa dalla maggioranza dei Comuni aderenti lo scioglimento diviene operativo. In caso contrario la posizione dei Comuni che non intendono proseguire nell'Unione diventa quella del recesso unilaterale.
2. In caso di scioglimento dell'Unione, le funzioni di liquidatore sono svolte dal Revisore dei conti dell'Unione stessa.
3. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Consigli dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a adottare la citata deliberazione iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
4. Il personale dell'Unione e quello comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo V e *fatte salve le ipotesi di mobilità volontaria ad altro ente*¹ -, viene normalmente inquadrato nelle dotazioni organiche degli enti, con le modalità previste dal provvedimento di scioglimento e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto della normativa vigente.

Art.6

Recesso

1. Recesso dall'Unione⁵:

Il recesso dall'Unione di un Comune aderente è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; se deliberato entro il 30 giugno ha efficacia dal 1 gennaio dell'esercizio finanziario successivo⁵.

E' precluso l'esercizio del recesso dall'Unione nell'anno precedente la scadenza della tornata amministrativa di uno dei Comuni associato in Unione⁵;

Il recesso di cui all'art.18, comma 4, della l.r.19/2008, esercitato prima del termine di dieci anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo rep.17 in data 05.06.2010 o dalla data della delibera di Consiglio dell'Unione di accettazione, nel caso di nuovi ingressi⁵, *produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 20% dell'importo complessivo dei contributi, statali e regionali, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.*

Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 15 giorni dalla esecutività della deliberazione di presa d'atto del recesso, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'unione ed evidenze, se del caso, i contributi percepiti nella precedente annualità, per i fini del capoverso che precede. Detto piano è approvato dall'organo esecutivo dell'unione, unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato al fine di definire i rapporti fra le parti in conseguenza del recesso.

La sottoscrizione di detta convenzione è condizione imprescindibile per il perfezionarsi del recesso.

In caso di recesso:



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

1. obbligazioni: il Comune recedente rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso; detti impegni sono gestiti fino a naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione sopra citata. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale a tempo determinato. Analogamente il Comune recedente è tenuto, fino alla fine dell'esercizio, a concorrere alle spese di personale secondo i criteri vigenti.
2. Patrimonio: il patrimonio acquisito dall'unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima. Rimane inteso che al Comune recedente non spettano comunque diritti sui beni acquistati dall'Unione, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare funzionalità e fruibilità. Ad operatività del recesso, rientrano nella piena disponibilità del Comune recedente i beni conferiti dallo stesso in comodato gratuito, fatti salvi accordi diversi stabiliti nella convenzione di cui al comma 1.
3. Personale: il personale distaccato, comandato o trasferito presso l'unione dal comune torna a svolgere la propria attività nel comune di provenienza.
4. Indebitamento: il comune recedente si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accessi dall'Unione, per quanto di spettanza in ragione del numero di abitanti al 31.12 dell'anno precedente il recesso, sul totale dell'Unione.
5. nel caso in cui il recesso dovesse causare la revoca o la riduzione di contributi assegnati all'Unione per la gestione di uno o più servizi alla stessa già trasferiti, è obbligato a rifondere l'Unione del 50% del contributo revocato, risultate dalla comunicazione di assegnazione dello stesso, entro trenta giorni dalla sua formale eccezione.

2. Recesso da un servizio:

a) *ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione entro il 30 giugno, con le stesse maggioranze richieste per il recesso dall'Unione. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione, ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'esercizio finanziario successivo.*¹

b) *con la stessa delibera di presa d'atto il Consiglio dell'Unione stabilirà il recupero secondo i criteri di cui al precedente comma 1, limitando l'applicazione ai soli contributi statali e regionali relativi ai singoli servizi oggetto di recesso, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.*¹

c) *il personale comunale funzionalmente assegnato, o trasferito all'Unione per quel servizio, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune recedente, fatte salve diverse pattuizioni nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento all'Unione;*¹

d) *se il recesso di un Comune, da uno o più servizi trasferiti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal R.R. 2 del 27 luglio 2009 e la conseguente perdita di contributi di cui l'Unione beneficia, si pone a carico del Comune recedente una quota pari al 50% del contributo regionale risultante dall'ultimo rendiconto approvato.*¹

3. *La mancata designazione dei propri rappresentanti da parte di uno dei Comuni componenti entro il termine previsto dal successivo art. 8, terzo comma, è equiparata ad atto di recesso.*¹

ART.7^(ex novo)5

Adesione di nuovi comuni⁵



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

Possono aderire all'Unione Comuni territorialmente contigui all'Unione stessa o la cui contiguità risulti dall'adesione all'unione di più Comuni.

Le richieste di adesione devono essere presentate al Presidente dell'Unione entro il 30 giugno di ciascun anno e hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della richiesta.

Per l'adesione è necessaria:

- preventiva delibera favorevole da parte di ciascun Consiglio comunale ;
- espressa modifica del presente Statuto, approvata dai Consigli dei Comuni aderenti e dal Consiglio dell'Unione, secondo le maggioranze richieste dal TUEL.

Il Comune che intende aderire all'Unione, successivamente alla sua costituzione, con l'adesione stessa accetta i criteri di ripartizione dei costi per la gestione dei servizi alla stessa assegnati, nonché il versamento di una eventuale quota di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

TITOLO II Ordinamento strutturale

Art. 8 Organi dell'Unione

- 1 Sono organi dell'Unione:
 - a) Il Consiglio
 - b) la Giunta
 - c) il Presidente.

Art. 9 Consiglio

1. Il Consiglio è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni sopraccitati in numero di tre ciascuno, di cui il Sindaco di ciascun Comune nonché un membro designato dalla maggioranza ed un membro designato dalla minoranza; qualora nel singolo Comune non sia presente gruppo di minoranza, alla nomina provvederà il gruppo di maggioranza.
3. Ciascun Consiglio Comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti il Consiglio e la Giunta Comunale. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine trovano applicazione le norme di cui all'art. 4, comma 4.
4. Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni facenti parte.
5. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.
6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
7. Le dimissioni da componente del Consiglio sono irrevocabili; esse hanno effetto dalla data di presentazione.

Art. 10 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) la convalida dei propri componenti;
 - b) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e l'approvazione dei criteri generali in tema di regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

- c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- d) le convenzioni con le Province di Mantova e Cremona, con Comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- i) la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Segretario o di altri funzionari;
- l) la nomina del Presidente *e della Giunta*.¹
- m) *la determinazione, nei limiti di quanto previsto dall'art.9 della l.r.19/2008, dell'entità del gettone di presenza dei componenti del Consiglio e la misura dell'indennità di funzione dei membri della Giunta*.¹
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio entro 60 giorni o comunque nei termini normativamente stabiliti e fissati a pena di decadenza.
- 3.. Il Consiglio promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza qualora possano avere influenza sulle materie di competenza dell'Unione; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre al Consiglio gli schemi di deliberazione da adottare

Art. 11

Convocazione del Consiglio

- Il Consiglio è convocato:
 - di norma, su iniziativa del Presidente;
 - su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;
 - su richiesta della Giunta.
- La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun componente almeno tre giorni prima della data di convocazione.
4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione.
5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata o da dichiarazione del dipendente che svolge funzioni di messo.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.

Art. 12

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti.
2. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente o dal presente statuto.
4. L'arrotondamento se necessario è all'unità superiore⁵.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, nominato ai sensi dell'art. 18. Essa ha autonomia funzionale e organizzativa.
2. La prima seduta del Consiglio viene convocata e presieduta dal Sindaco ove ha sede l'Unione entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del terzo comma dell'art.9 che precede.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Si svolgono in forma segreta unicamente le sedute nelle quali si tratti di questioni concernenti persone per le quali si debbano esprimere apprezzamenti e valutazioni su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti. Sono comunque pubbliche le sedute nelle quali si procede all'elezione, alla revoca e alla dichiarazione di decadenza degli organi statutari o di singoli componenti degli stessi.
4. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.
5. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo
7. I componenti sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
8. In caso di incompatibilità del Presidente e del Vicepresidente presiede il Consiglio il componente anziano, da intendersi come il più anziano di età.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

9. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni, secondo norme contenute in apposito regolamento.

Art. 14

Richiesta di convocazione

1. La richiesta di convocazione del Consiglio deve essere rivolta al Presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal precedente art. 11.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I componenti del Consiglio possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario dell'Unione.
2. Ogni gruppo è composto da almeno due componenti.
3. Coloro che dichiarino di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non si eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo, per ciascuna lista, il più anziano d'età.

Art. 16

Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta alla Giunta ed a ciascun consigliere.

Art. 17

Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione

1. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
2. I componenti che non intervengano ad un'intera sessione ovvero a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.
3. Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al Consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il Consiglio dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

5. A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo Consiglio provveda alla sostituzione.
6. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai Consigli Comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.

Art. 18

Presidente e Giunta dell'Unione ¹

1. Nel rispetto del principio di invarianza dei costi di cui all'art.18, comma 7, della l.r.19/2008, la Giunta, eletta dal Consiglio è composta da un numero di membri tra tre e cinque, compreso il Presidente, secondo quanto deciso dal Consiglio stesso. Sono eleggibili unicamente i sindaci e gli assessori *di origine elettiva*⁵ dei Comuni partecipanti all'unione. ¹
2. Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio nel suo seno nella prima seduta, con voto limitato ad uno, unicamente tra i Sindaci e gli assessori *di origine elettiva*⁵ dei Comuni aderenti all'Unione. ¹
3. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, ascendenti e discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente. ¹
4. Qualora nella prima votazione nessuno ottenga la maggioranza, vengono indette altre due votazioni, da tenersi in distinte sedute; qualora in nessuna votazione si ottenga la maggioranza, il Consiglio è sciolto. ¹
5. Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento del Consiglio per impossibilità di eleggere il Presidente e la Giunta, ciascun Comune provvede a ridesignare i propri rappresentanti entro il termine di cui al precedente art.9, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta del disciolto Consiglio dell'Unione. ¹

Art. 19

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

Art. 20

Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente ha competenze e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali – esecutive; impartisce direttive al Segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi e quelli di apertura al pubblico degli



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

uffici dell'Unione, con le esigenze complessive e generali degli utenti nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio .

4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il Presidente può concedere delega all'assessore o agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.
6. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione, da tenersi entro il termine di 10 giorni dall'avvenuto ricevimento delle deliberazioni di nomina dei consiglieri da parte dei singoli Comuni.

Art. 21

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Presidente; collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio .
3. La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
4. Compete alla Giunta dell'Unione l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, compresa disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi della vigenti leggi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio .

Art. 22

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
3. La seduta è valida in presenza di almeno *due*⁵ componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità tra voti favorevoli o contrari su una proposta di deliberazione, al Presidente viene attribuito un valore doppio, così da rendere possibile comunque il formarsi di una maggioranza.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 23

Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dagli assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

3. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere inoltre il nominativo del nuovo candidato Presidente.
4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data della sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo
6. Il Presidente e gli assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art. 24

Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità - previste dalla normativa vigente - con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni di legge.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art. 25

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, agli assessori ed ai consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art. 26

Permessi indennità

1. Al Presidente, agli assessori ed ai consiglieri si applicano le norme relative agli Amministratori Comunali, in quanto applicabili, per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti.

Art. 27

Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio .
2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni facenti parte per quindici giorni.

Art. 28

Controllo sugli atti dell'Unione



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA



1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Province.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

TITOLO III Partecipazione

Art. 29 Criteri generali.

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.
2. A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Art.30 Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

Art. 31 Istanze, osservazioni, proposte

1. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l'Unione, la Regione, la Provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA



Art. 32

Referendum consultivo

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta da:
 - a) Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - b) almeno la metà dei consigli comunali dei Comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - c) il dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, che deve esprimersi mediante la presentazione al Consiglio di una proposta scritta, contenente le firme autenticate dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione nonché a modifiche da apportare al presente statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il Consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.
6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50%+1 della popolazione residente nell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti, dando conto degli esiti referendari e motivando adeguatamente eventuali difformità di decisione. La deliberazione è assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati⁵.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

TITOLO IV

Forme di collaborazione con altri enti

Art.33

Rapporto con i Comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogni qualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 34

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la Regione, la Provincia, con i Comuni limitrofi e con altri enti locali apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

Art. 35

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e nella Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

TITOLO V Uffici e personale

Art. 36 Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione può disporre di uffici propri od avvalersi di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il regolamento definisce in particolare criteri idonei a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni affidate ai dipendenti che, restando alle dipendenze dei Comuni, prestano servizio parziale per l'Unione, nonché delle attività degli uffici e servizi di ciascun comune, o loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.
4. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia operativa, la funzionalità, l'economicità di gestione, secondo i principi della professionalità e della responsabilità
5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione degli uffici e nei servizi, nonché lo sviluppo di reti telematiche che rendano possibili modelli avanzati di esercizio delle funzioni amministrative.
6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
7. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 37 Personale dell'Unione

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della pianta organica e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte e ciò previa stipula di apposita convenzione ovvero mediante gli istituti del "distacco" o del "comando" sussistendone gli estremi. L'Unione può altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo la normativa vigente.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
3. *In caso di scioglimento, il personale dell'Unione, fatte salve prioritariamente le ipotesi di mobilità volontaria verso altri enti e compatibilmente con il rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, transita nei ruoli organici dei Comuni interessati, anche previa stipula di apposita convenzione¹ per la gestione congiunta del servizio.*
4. *In caso di recesso l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente, viene riassegnato al Comune stesso.¹*



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

Art. 38

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata e della concertazione.

Art. 39

Segretario e Direttore dell'Unione

1. Assume le funzioni di Segretario dell'Unione il Segretario Comunale di uno dei Comuni che la compongono, nominato dal Presidente dell'Unione con proprio decreto, previa consultazione con la Giunta dell'Unione, e previa apposita convenzione; in caso di assenza del Segretario titolare, le funzioni del medesimo sono svolte dal suo sostituto.
2. Lo Status ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente:
 - a) svolge i compiti di collaborazione nei confronti del Presidente, della Giunta e del Consiglio nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
 - b) svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili di servizio;
 - c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività;
 - d) partecipa con funzioni consultive di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - e) può rogare i contratti dell'Unione, autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Unione.
4. Il Presidente, con proprio decreto, può conferire al Segretario dell'Unione le funzioni di Direttore Generale, previa accettazione. Stante la natura fiduciaria del rapporto, il Segretario può essere sollevato dalla funzione di Direttore Generale mediante revoca motivata del provvedimento di nomina.
5. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Presidente.
6. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili che allo stesso tempo rispondono delle funzioni loro assegnate.
7. Il Segretario della prima seduta del Consiglio dell'Unione è il Segretario del Comune sede dell'Unione.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

TITOLO VI Ordinamento finanziario

Art. 40 Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

Art. 41 Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a) contributi erogati dallo Stato e dalla Regione;
 - b) contributi erogati dalla Provincia;
 - c) trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - d) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - e) risorse per investimenti;
 - f) altre entrate.

Art. 42 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese dell'Unione e la somma di tutte le entrate proprie della medesima.
3. La contribuzione da parte dei singoli Comuni sarà proporzionata ai parametri deliberati dal Consiglio dell'Unione, in relazione ai singoli servizi.

Art. 43 Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità in base alle disposizioni di legge.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 44 Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa; parimenti sono approvati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica
2. Il primo anno finanziario dell'Unione inizia il 1° gennaio 2002 e termina il 31 dicembre 2002.
3. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficienza dell'azione dell'Unione.
4. L'Unione si coordina necessariamente con i Comuni componenti –ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
5. Gli allegati obbligatori al bilancio sono indicati dal Testo Unico enti locali.
6. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 45 Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni del Testo Unico.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. E' allegato al rendiconto quanto previsto dalla vigente normativa inerente ai Comuni.
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 46 Controllo interno

1. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario, come previsto dall'art. 153, comma 5 del Testo Unico.

Art. 47

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto, individuato tra gli iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2 lett. a), b) e c) dell'art. 234 del Testo Unico.
2. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'art. 239 del Testo Unico; in particolare il revisore:
 - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione;
 - collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.

Art.48

Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:
 - a) la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;
 - b) la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
 - c) la valutazione dell'attività svolta dall'Unione.
3. La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) lo stato di attuazione dei programmi;
 - b) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - c) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato con l'individuazione delle relative responsabilità.
4. I responsabili dei servizi eseguono, ogni quadrimestre, operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati negli interventi di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti; le operazioni eseguite e le relative risultanze sono



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA

riportate in un verbale che - corredato dalle osservazioni e dai rilievi dei responsabili dei servizi, nonché dal motivato parere del revisore del conto - è trasmesso alla Giunta dell'Unione.

- 5 La Giunta, sulla base del verbale di cui al precedente comma, redige per il Consiglio dell'Unione una propria relazione concernente la situazione generale aggiornata sull'andamento della gestione del conto di tesoreria e del bilancio, segnalando qualsiasi eventuale anomalia e proponendo i relativi rimedi.
- 6 Il Consiglio, almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio.

Art. 49 Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
3. Il servizio di tesoreria è affidato, nelle more di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del tesoriere, ad uno dei cassieri dei Comuni che attualmente costituiscono l'Unione mediante esame comparativo delle condizioni offerte.

Art.50 Modificazioni ed abrogazioni del presente Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto sono proposte dal Consiglio dell'Unione ai comuni dell'Unione.
2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione, i quali deliberano al riguardo entro 30 giorni dalla ricezione. Il Consiglio dell'Unione prende atto delle deliberazioni dei consigli comunali.
3. Le proposte di modifica, volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente Statuto, devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di altre sue norme, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non crei lacune normative.
4. Con periodicità annuale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua Comunità e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

CASTELDIDONE - RIVAROLO DEL RE ED UNITI - SPINEDA



TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell'Unione, il bilancio di previsione.

Art. 52

Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni ripartiscono in parti uguali le spese di primo funzionamento ed impianto.

ART.53

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e unitamente all'atto costitutivo è affisso all'Albo Pretorio di ciascun Comune componente nonché inviato alla Regione, ed entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo suddetto.